Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Lunedì, 8 marzo** — **Numero 56**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L. 45
» » semestre.	» 26
» » trimestre	» 18
All'estero (Paesi dell'Unione postale):	
Per un anno	L. 90
» » semestre.	» 50
» » trimestre	» 30
In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)	
Per un anno	L. 40
» » semestre.	» 24
» » trimestre	» 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della ***Gazzetta Ufficiale*** presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Presidenza del Consiglio dei ministri: *Estensione a vari Comuni delle attribuzioni conferite al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Napoli.*

Leggi e decreti

Regio decreto-legge *n. 208 che stabilisce i prezzi massimi dei risoni di produzione nazionale del raccolto 1919.*

Regio decreto-legge *n. 210 che modifica la denominazione del cap. 125, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1919-920.*

Regio decreto-legge *n. 211 che autorizza la destinazione al servizio di ispezione nelle cancellerie delle preture anche dei funzionari aventi il grado di cancelliere o segretario.*

Regio decreto-legge *n. 214 concernente maggiore assegnazione di L. 2.060,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920.*

Regio decreto-legge *n. 216 contenente provvedimenti per la R. guardia di finanza.*

Regio decreto-legge *n. 218 che affida al Ministero della guerra l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra.*

Regio decreto *n. 2643 che modifica il regolamento per il pensionato artistico nazionale.*

Regi decreti *nn. 158, 159 e 161 riflettenti istituzione, circoscrizione e giurisdizione di Consolati, erezione in ente morale.*

Decreto Ministeriale *che nomina i componenti la Commissione centrale per il gas.*

Disposizioni diverse

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: *Elenco dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 0\0 di credito comunale e provinciale* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro**: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi* — **Ministero delle poste e dei telegrafi**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero del tesoro**: *Perdita di certificati.*

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca italiana — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione del R. decreto 15 febbraio 1920, numero 147, il prefetto di Napoli, con ordinanza del 1° volgente mese, ha esteso ai comuni di Barra, Calvizzano, Cercola, Chiaiano ed Uniti, Marano, Pianura, Portici, Ponticelli, Pozzuoli, Pollena Trocchia, Resina, Secondigliano, San Giovanni a Teduccio, San Giorgio a Cremano, Soccavo, Torre del Greco e Villaricca le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio corrente anno, n. 1, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Napoli.

LEGGI E DECRETI

Il numero 208 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 410;

Visto il R. decreto 9 novembre 1919, n. 2258;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla fissazione dei prezzi del risone per il raccolto 1920 allo scopo di incoraggiarne tempestivamente la produzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, e per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto con il ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prezzi massimi dei risoni, di produzione nazionale, del raccolto 1919 già requisiti, o ancora da requisire o ritirare, sia a mezzo delle Commissioni requisizioni cereali, che a mezzo della sezione produttori del Consorzio nazionale del riso, sono aumentati di lire cinque per quintale a qualunque categoria essi risoni appartengano.

Art. 2.

Tale sopraprezzo di lire cinque per quintale di risone, sarà versato dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi alla « Sezione produttori » del Consorzio nazionale del riso, la quale provvederà al pagamento ai singoli produttori, dopo aver trattenuto sull'importo ad essi dovuto le rispettive quote sociali, a norma dello

statuto della Sezione stessa, restando abrogata ogni diversa disposizione.

Art. 3.

I prezzi massimi del risone, di produzione nazionale, del raccolto 1920 (da osservarsi così nelle requisizioni, come negli acquisti eseguiti dal Consorzio nazionale per il riso, per i bisogni della popolazione civile, nonchè nelle contrattazioni ordinarie) sono fissate nelle seguenti misure, per quintale netto, per merce posta nel magazzino del detentore, insaccata a cura di questi in sacchi e con spago forniti dal compratore:

Risoni comuni (tipi giapponesi, tipi precoci comuni, a grana corta, tipo originario, cinese o abbondanza), L. 63,50.

Risoni semifini (Ranghini, lencini, precoci a grana lunga, tipi Greppi e rubarelli, ecc.), L. 66.

Risoni fini (Ostiglia e tipi affini, bertone o cinese nero o giallo di Vialone), L. 68,50.

Art. 4.

Tali prezzi massimi sono applicabili alle partite che, per resa, stagionatura, purezza e immunità da malattie e parassiti, siano giudicate, commercialmente, tra le migliori della produzione 1920.

Il prezzo sarà proporzionalmente ridotto, per le partite che non presenteranno tali requisiti.

Art. 5.

Per le consegne dal 1° novembre 1920 a tutto il febbraio 1921, saranno corrisposti centesimi 25 in più per quintale di merce, e per mese o frazione di mese. Per le consegne dal 1° marzo 1921 in poi, tale compenso sarà di cent. 40, pure per quintale di merce, e per mese o frazione di mese.

I sopraprezzi relativi al mese di novembre e dicembre 1920, saranno corrisposti soltanto per le partite consegnate dal gennaio 1921 in poi.

Art. 6.

Ai risoni di produzione nazionale del 1920, requisiti o comunque acquistati nelle provincie di Rovigo, Bologna, Ravenna, Lucca ed in Sicilia, prodotti dai risicultori ai quali precedentemente furono concessi i sopraprezzi contemplati dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, per riconosciute difficoltà di coltivazione, sarà applicato pel 1920 un sopraprezzo di L. 4 per quintale, con esclusione di ogni altro sopraprezzo o compenso sia per combustibile o per qualsiasi altra causale.

Il detto sopraprezzo anzichè di L. 4, sarà di L. 6 per quintale, nei comuni di Porto Tolle, Contarina e Taglio di Po (Rovigo) in riconoscimento della maggiore spesa per il funzionamento delle idrovore.

Art. 7.

In corrispondenza ai sopra indicati aumenti di prezzi, i risicultori, e per essi la sezione « produttori » del Consorzio nazionale del riso, dovrà provvedere a che sia coltivata a riso nell'annata 1920, una superficie non inferiore a quella coltivata nel 1919.

Nel caso di riduzione di coltivazione per ogni migliaio di ettari sarà applicata come al susseguente art. 8 una penalità di lire centomila, sempre che la riduzione non sia dovuta, a cause di forza maggiore, od alla sostituzione con altre culture alimentari, od a causa indipendente dalla volontà del coltivatore.

Art. 8.

Le penalità saranno pagate al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi dalla sezione « produttori » del Consorzio lanzidetto, la quale, a sua volta, avrà diritto di rivalsa verso i risicultori inadempienti, e potrà anche esercitarlo con ritenute, fino a L. 100 per ettaro, ingiustificatamente non coltivato, sulle somme a qualsiasi titolo dovute al produttore stesso.

Gli accertamenti della eventuale diminuzione di coltivazione, nonchè delle cause che la determinarono, saranno eseguite dalla presidenza governativa del Consorzio nazionale pel riso, assistita da un'apposita Commissione tecnica di tre membri, nominati dalla presidenza stessa, su proposta delle associazioni agrarie locali.

Il giudizio della presidenza è definitivo ed ha valore esecutivo.

Art. 9.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere nel bilancio d[el] Ministero per l'agricoltura una somma corrispondente a cent. [...] per ogni quintale di risone di qualsiasi qualità, requisito o comu[n]que acquistato dallo Stato sulla produzione nazionale del 1920.

In acconto di tale fondo è autorizzato, nel bilancio del detto M[i]nistero, pel 1919-920 lo stanziamento di 500 mila lire al capitol[o] 165, con la dizione « Spese e concorsi a favore di enti autonom[i] per la produzione di sementi selezionate di risone e per altri prov[]vedimenti a favore della risicoltura nazionale.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere co[n]vertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigill[o] dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dell[e] leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 210 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decre[ti] del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario d[i] Stato per il tesoro, di concerto con quello per i la[]vori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla denominazione del capitolo n. 125 « Sussidi pe[r] l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automo[]bili o di altri mezzi di trazione meccanica, ecc. » dell[o] stato di previsione della spesa del Ministero dei lavo[ri] pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920, sono ag[]giunte le parole: « e per l'istituzione e l'esercizio d[i] nuovi servizi automobilistici provvisori determinati d[a] necessità di ordine pubblico »

Questo decreto sarà presentato al Parlamento pe[r] essere convertito in legge ed andrà in vigore [il] giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzett[a] ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigill[o] dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legg[i] e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunqu[e] spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 211 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decre[ti] del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 22 del R. decreto-legge 2 settembre 191[9] n. 1626;

Vista la tabella annessa al R. decreto-legge 21 di

cembre 1919, n. 2486, concernente la ripartizione del personale di cancelleria e segreteria nei tre gradi stabiliti dalla tabella n. 16, allegata al R decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1174;

Considerato che è indispensabile assicurare la continuità del servizio delle ispezioni nelle cancellerie mandamentali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio di ispezione nelle cancellerie delle preture, oltre che da funzionari dei gradi indicati nell'art. 22 del decreto legge 2 settembre 1919, n. 1626, può essere disimpegnato, nel limite del numero stabilito nello stesso articolo, anche da cancellieri o segretari che abbiano almeno 16 anni di servizio. Essi continuano a far parte del ruolo delle cancellerie, e hanno, per il servizio d'ispezione, un assegno annuo di L. 800, oltre le indennità di missione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 214 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il capitolo n. 277-v « Rimborso al tesoro da parte delle Potenze obbligate a' termini del trattato di Versaglia delle spese delle Commissioni pel plebiscito nell'Alta Slesia (Marienwerden e Allenstein) », con lo stanziamento di lire un milione (1 000 000).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'indicato esercizio finanziario sono istituiti i seguenti due capitoli con lo staziamento per ciascuno di essi indicato

Cap. n. 225-XVIII. Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione e il funziomento del Segretariato generale della Lega delle nazioni 1.060.000

Nuova rubrica nella categoria 3ª, movimento di capitali « Anticipazioni di spese pel plebiscito nell'Alta Slesia »:

Cap. n. 253-v. Anticipazione delle spese delle Commissioni pel plebiscito nell'Alta Slesia (Marienwerden e Allenstein), da rimborsarsi al tesoro dalle Potenze obbligate ai termini del trattato di Versaglia 1.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 216 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi di ordinamento del corpo della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, che approva provvedimenti per la R. guardia di finanza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il premio complementare di rafferma, di cui alla lettera *a*) dell'art 9 del R. decreto-legge 1919, n. 2073, è elevato da lire 500 a lire mille con effetto dal 1° novembre 1919.

Art. 2.

All'art 5 del R. decreto-legge citato nell'articolo precedente, è fatta la seguente aggiunta:

« *g*) Con decreto del ministro delle finanze, su conforme parere della Commissione d'avanzamento, potranno essere promossi senza esami ai gradi di maresciallo maggiore e di sottobrigadiere, entro il limite massimo di un decimo dei posti annualmente disponibili, rispettivamente i marescialli capi e gli appuntati che siano segnalati dalle autorità gerarchiche per distinti servizi e che possiedano gli altri requisiti per l'avanzamento ».

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 218 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti 13 aprile e 19 maggio 1919 con cui venne istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione per onorare la memoria dei soldati d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra;
Visto il decreto 24 agosto 1919 che approva le norme per la formazione della Commissione nazionale per le onoranze ai militari d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra e la composizione della medesima;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con il presidente del Consiglio e ministro segretario di Stato per l'interno e con il ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio di guerra, l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria è affidato fino al compimento al Ministero della guerra il quale vi provvede di concerto col Ministero dell'interno sentita la Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra istituita con Regio decreto 24 agosto 1919.
Tale servizio sarà fatto con personale militare
Nei territori esteri dove si trovano salme di militari italiani sarà provveduto analogamente, salvo le particolari convenzioni che potessero intervenire coi rispettivi Governi.

Art. 2.

Al personale adibito ai cennati servizi, verrà corrisposto uno speciale compenso da stabilirsi ai termini del successivo art. 4.

Art. 3

Nello stato di previsione del Ministero della guerra sarà istituito apposito capitolo per provvedere dal 1° febbraio 1920 alle spese inerenti ai servizi predetti ed a quelle necessarie per il funzionamento della Commissione nazionale per onoranze ai caduti in guerra.
I fondi vi saranno iscritti con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Con decreto del Ministero della guerra, di concerto con quello dell'interno e del tesoro, saranno fissati i limiti del territorio di guerra ai fini dell'art. 1, e stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto e per la gestione dei fondi autorizzati.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2648 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con R. decreto 27 giugno 1909, n 453;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del regolamento approvato con il Nostro decreto 27 giugno 1909, n. 543, è sostituito il seguente: « Art 4. — Le pensioni sono di L. 4500 ciascuna e vengono conferite per la pittura, per la scultura, per l'architettura e per la decorazione. Sarà volta per volta determinato dal ministro, a seconda delle disponibilità dei fondi, il numero delle pensioni per le quali il concorso viene aperto. In ogni caso, tenendo conto delle pensioni già assegnate e di quelle messe a concorso, dovrà esservi almeno una pensione per ciascuna delle arti suindicate ».

Art. 2

All'art. 5 del regolamento approvato con il predetto decreto, è sostituito il seguente: « Art. 5. — Le pensioni sono conferite per due anni, in seguito a concorso.
« Per la pittura, la scultura e per la decorazione è data facoltà di prorogare per un biennio il godimento della pensione quando i giovani ne siano riconosciuti veramente meritevoli. In questo secondo periodo potrà essere affidata ai pensionati l'esecuzione di determinati lavori d'arte. Rispetto ai pensionati d'architettura, è data facoltà di assegnare al termine del biennio di pensionato una indennità di L. 5000, affinchè possano compiere un viaggio di studio all'estero della durata non minore di sei mesi. Il conferimento di questa indennità sarà fatto su proposta motivata dal Consiglio superiore di belle arti (sezione per l'arte contemporanea) per quei giovani che al termine del biennio della pensione ne siano riconosciuti veramente meritevoli.
« L'indennità sarà pagata per un terzo all'inizio del viaggio e per gli altri due terzi in due rate, allo scadere del primo e del secondo trimestre del viaggio.
« Il viaggio sarà fatto secondo un programma proposto dal giovane architetto al direttore del pensionato.
« I giovani devranno presentare le prove degli studi e dei risultati del loro viaggio ».
Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 158. **Regio decreto 1° febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene isti-**

tuito un Nostro Consolato di 2ª categoria in **La Ceiba (Honduras), con giurisdizione sui dipartimenti** di Atlantida, Colon, Cortez, Yoro, Santa **Barbara,** Copan, Olancho e isla de la Bahia disponendosi altresì, che la circoscrizione del Nostro **Consolato in** Tegucigalpa resti perciò composta **dei seguenti** dipartimenti: Tegucigalpa, Intibuca, **Gracias,** Comayagua, Valle, La Paz, Le Paraiso, **Choluteca,** Ocotepeque

N. 159. Regio decreto 5 febbraio 1920, col quale, sulla **proposta** del ministro degli affari esteri, al R. Consolato in **Bombay, viene** destinato un ufficiale consolare di 1ª categoria con l'assegno locale annuo di lire trentaseimila (L. 36,000), e si dispone inoltre, **che la** giurisdizione del suddetto R. Consolato **si estenderà** sulle coste occidentali dell'Indostan da **Capo** Comorino a Kurachee incluso, coi territori **portoghesi** di Goa, Daman e Diu; Presidenza di **Bombay,** Rajputan, Central India, Berar, Hyderabad, **Mysore,** e quella del R Consolato in Calcutta **si estenderà** invece sulle coste orientali dell'Indostan da Capo Comorino a Chittagong incluso, coi **possedimenti** francesi di Pondicherry, Karibal e **Chandernagor**; Presidenza del Bengala con l'Assam; Provincie del nord-ovest; Punjab; Kashmir, **Provincie** centrali, Presidenza di Madras.

N. 161. Regio decreto 25 gennaio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del **Consiglio** dei ministri, l'orfanotrofio « **Olimpia Cappabianca** », con sede in Pollena Trocchia **(Napoli), viene** eretto in ente morale con amministrazione autonoma.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 10 del decreto-legge in data 25 gennaio 1920, n. 50, **relativo alla** composizione della Commissione centrale competente **a decidere sulla** revisione e la eventuale rescissione dei contratti **interceduti,** per il servizio pubblico del gas, fra Comuni ed esercenti di gazometri;

Viste le designazioni fatte dal ministro della giustizia e degli **affari di culto** e dal ministro dell'interno relativamente alla nomina del rispettivo loro rappresentante in seno a detta Commissione;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Commissione **centrale per il gas,** di cui all'art. 10 del decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, i seguenti **signori:**

Comm. avv. Ciotola Eugenio, presidente di sezione della Corte d'appello di Roma, con funzioni di presidente della Commissione.

Gr. uff. ing. Belloc Luigi, ispettore generale dell'industria, rappresentante del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Comm. dott. Barbieri Angelo, direttore capo divisione addetto alla **Direzione** generale dell'Amministrazione civile del Ministero **dell'interno,** rappresentante del Ministero stesso.

Ing. Böhm Michelangelo, esperto nell'industria del gas.

Comm. Sospisio Enrico, esperto nell'industria del gas.

Cav. dott. Angelelli Amleto, capo-sezione del Ministero per l'industria, commercio e lavoro, con funzioni di segretario.

Cav. uff. ing. Bises Prospero, Capo-sezione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, con funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 27 febbraio 1920.

Per il ministro: RUINI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di previdenza

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

(Legge 24 aprile 1898, n. 132, e decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337).

ELENCO dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 0/0 di credito comunale e provinciale, relativi al prestito di lire 152.582.000 concesso al comune di Roma con decreto 11 luglio 1904, n. 337, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 2, 3 e 4 febbraio 1920.

(La decorrenza degli interessi cessa col 1° aprile 1920).

TITOLI DA UNA CARTELLA

Numeri d'iscrizione:

68	8090	18798	26763	35229	41046	49626	58463
139	8300	18966	27197	35239	41328	50026	58938
240	8361	19169	27219	35263	41353	50093	59038
436	8844	19231	27342	35265	41408	50116	59078
625	9225	19545	27398	35268	41438	50130	59138
666	9359	20248	27412	35402	41508	50538	59456
783	9750	20446	27559	35461	41789	50650	59575
881	9844	20655	27671	35465	41891	50760	59687
1349	9873	20703	27718	35572	42089	50798	59742
1369	10026	20962	27766	35747	42363	51209	59769
1612	10086	21070	27789	35852	42520	51301	59889
1816	10312	21193	28333	35906	42851	51347	60043
1955	10361	21430	28339	35924	43091	51379	60064
2077	10674	21438	28391	35937	43195	51390	60149
2099	10897	21510	28611	36193	43361	51436	60201
2186	10994	21750	28615	36219	43410	51444	60565
2248	11161	21812	28795	36275	43531	51685	60803
2345	11241	21862	28799	36361	43757	51689	60819
2406	11953	21911	28836	36403	44063	51772	60858
2419	12135	21951	29162	36507	44071	52540	60889
2425	12502	22111	29171	36574	44520	53081	60901
2490	12687	22117	29213	36656	44545	53548	60992
2686	12993	22338	29228	36669	44643	53621	61112
2866	13053	22543	29410	36674	44812	53853	61184
2929	13067	22579	29499	36690	44874	54009	61198
2945	13232	22622	29658	36810	44981	54080	61205
3436	13442	22743	29927	37011	44984	54122	61271
3870	13559	22746	30011	37104	45056	54202	61733
4036	13710	23070	30077	37291	45082	54290	61752
4046	14055	23247	30339	37443	45181	54322	62167
4100	14384	23326	30515	37622	45299	54477	62234
4327	14498	23430	30736	37711	45337	54527	62261
4436	14588	23537	30836	37714	45360	54707	62386
4466	14829	23540	31151	38078	45410	54854	62456
4515	14851	23616	31288	38135	45420	55177	62647
4645	14921	23712	31351	38206	45754	55213	62748
4669	14978	23733	31478	38327	45816	55230	62787
4905	14990	23890	31513	38367	45828	55295	62793
5081	15363	23908	31552	38501	45835	55370	62797
5095	15694	24040	31634	38527	45899	55677	62894
5188	15695	24112	31678	38579	46221	55837	63410
5360	15782	24236	31944	38664	46356	56034	63541
5570	15863	24646	31955	38726	46644	56404	63711
5688	15924	24719	32065	38901	47074	56410	63783
5697	16099	24911	32189	39061	47161	56560	63936
5924	16392	24982	32411	39120	47400	56735	64174
6141	16422	25018	32470	39530	47487	56838	64235
6337	16819	25100	32850	39722	47868	56909	64455
6356	16863	25363	33223	39845	47939	57007	64816
6418	17074	25419	33344	40252	48006	57025	65078
6474	17178	25434	33393	40394	48278	57309	65176
6691	17577	25492	33530	40423	48343	57367	65303
6851	17701	25551	33632	40458	48418	57804	65553
6962	17922	25657	33796	40465	48483	57809	65795
7091	17928	25962	34095	40539	48745	57967	65897
7122	18281	26153	34124	40613	48971	57979	65948
7200	18321	26457	34232	40633	49033	58001	65950
7219	18322	26539	34368	40659	49171	58037	66079
7523	18482	26607	34442	40831	49207	58089	66088
7844	18513	26623	34521	40853	49357	58235	66178
7856	18523	26650	34536	40921	49521	58324	66260
7884	18666	26674	34834	40964	49587	58416	66394
7916	18735	26684	35152	40988	49625	58432	66463

66517	73468	79708	86216	95595	101984	109403	115504
66745	73524	79713	86341	95634	102541	109475	115593
66936	73574	79740	86856	95703	102551	109488	115662
67002	73597	79993	87219	95728	102658	109549	115730
67074	73638	80477	87282	95891	103165	109571	115913
67117	73723	80820	87625	95908	103172	109615	116005
67266	73787	80857	87640	96002	103351	109628	116215
67360	73878	80867	87982	96047	103486	109697	116425
67647	73914	81277	88197	96108	103516	109759	116518
67648	74023	81285	88361	96282	103675	109762	116559
67764	74112	81342	88366	96396	103676	109793	116632
67819	74174	81361	88385	96520	103694	109847	116735
68030	74327	81385	88615	96552	103851	109883	116816
68119	74417	81422	88735	96608	104118	109933	116928
68192	74457	81620	88946	96823	104144	110054	116937
68394	74489	81640	88974	97627	104354	110056	117095
68823	74640	81658	89062	97718	104395	110110	117105
68899	74909	81668	89065	97797	104424	110281	117135
69132	74965	81744	89254	98197	104525	110326	117150
69139	74974	81916	89552	98241	104718	110520	117184
69145	75035	81923	90235	98293	104786	110578	117235
69185	75250	81979	90440	98324	104825	111005	117279
69203	75293	82113	90484	98355	104965	111393	117329
69245	75359	82293	90688	98447	105018	111782	117392
69295	75713	82548	90902	98465	105025	111985	117437
69297	75738	82568	90965	98494	105140	112181	117444
69342	75743	82578	91032	98610	105194	112281	117504
69422	75792	82867	91153	98632	105370	112391	11751[illegible]
69461	75878	83046	91186	98953	105452	112609	118019
69516	75904	83094	91294	98954	105710	112619	118117
69653	76017	83116	91645	99119	105754	112784	118160
69745	76359	83257	91800	99222	105791	112794	118473
69789	76409	83537	91909	99270	105857	113059	118538
69866	76625	83602	91921	99465	105946	113108	118729
69887	76645	83690	91929	99654	106028	112576	118985
70126	77149	83703	92084	99778	106302	113473	119123
70408	77181	83717	92363	99860	106374	113511	119364
70447	77208	83725	92481	99870	106437	113524	119733
70597	77357	83828	92747	99885	106670	113528	119751
70701	77426	84006	92847	100011	106685	113536	119844
70823	77475	84150	92865	100390	106903	113656	120066
71016	77535	84199	92898	100435	106909	113729	120095
71073	77558	84212	93136	100437	106987	113744	120173
71101	77901	84272	93595	100474	107000	113884	120177
71390	77981	84316	93770	100626	107152	114213	120193
71413	78067	84323	93815	100725	107220	114330	120268
71658	78136	84441	94157	100730	107619	114348	120334
71712	78157	84692	94382	100750	107811	114449	120570
71794	78279	84901	94469	101012	10[illegible]032	114509	120616
72027	78960	84905	94[illegible]34	101112	108648	114695	120690
72222	79119	85045	94568	101154	108675	114842	12[illegible]711
72260	79122	85263	94616	101158	108874	114894	
72294	79155	85451	94725	101218	108962	114943	
72386	79202	85521	94882	101303	109043	114965	
73040	79472	85594	94889	1014[illegible]5	109223	115065	
73234	79510	85[illegible]04	94891	101609	109263	115138	
73304	79523	85934	95239	101729	109308	115296	
73433	79687	85974	95251	101816	109321	115497	

TITOLI DA CINQUE CARTELLE SPECIALI.

90	3459	6208	9034	12669	14847	16884	18871
778	3462	6220	9142	12685	14876	16927	18924
959	3869	6544	9243	12741	15078	16991	189[illegible]4
1180	4151	6977	9438	12759	15177	17046	1[illegible]071
1292	4334	7015	9512	12786	15444	17281	19120
1384	4342	7229	9732	12920	15489	17345	19123
1395	4424	7231	9948	13171	15532	17396	19389
1860	4565	7306	10357	13219	15655	17454	19408
2086	4627	7316	10542	13291	15697	17518	19892
2195	4765	7471	10665	13381	15793	17734	19898
2349	4892	7477	10669	13416	15865	17797	19993
2514	5048	7598	10984	13565	15906	17814	20438
2821	5138	7720	11256	13619	16017	17912	20622
2885	5331	7936	11282	13774	16154	17944	20700
2912	5377	7946	1132[illegible]	14154	16323	17957	20716
2964	5521	8111	11511	14218	16393	17980	2079[illegible]
3102	5584	8226	11630	14346	16531	18360	20822
3124	5670	8460	11899	14448	16625	18616	20889
3150	5833	8540	12172	14554	16745	18651	21124
3212	5991	8642	12286	14638	16804	18654	21252
3308	6116	8797	12523	14814	16846	18665	21386

21655	22221	22725	23235	23773	24019	24366	24731
21756	22414	22937	23505	23832	24032	24465	24800
22081	22500	23212	23622	23876	24092	24542	24814
22152	22521	23214	23632	23988	24214	24615	24985
22195	22625						

TITOLI DA VENTI CARTELLE SPECIALI.

6	393	670	782	872	1338
44	632	672	809	956	1379

TITOLI DA QUARANTA CARTELLE SPECIALI.

23	99	140	327	660

Quantità dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 0[illegible]0 di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 15ª estrazione (febbraio 1919) bruciati perchè rimborsati da questa Direzione Generale.

Titoli unitari	N.	861
» quintupli	»	193
» da 20 cartelle	»	12
» da 40 cartelle	»	5
Totale	N.	1071

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 4 febbraio 1920.

Per il Direttore Generale: DE GUBERNATIS.

Il Direttore Capo della Ragioneria: LOVECCHIO.

V. *Per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti*: GABRIELLI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 6 marzo 1920

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	79.85	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 56	—

Corso medio dei cambi

del giorno 6 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 130,87 — Londra 65,34 — Svizzera 301,70 — New York ... — Oro 259,06

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 30 novembre 1919:

Garrone Bianca, nata Chiavarini, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 5 novembre 1919.

Fortunato Ermelinda, nata Nesi, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 5 novemvre 1919.

Grassi Irma, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1919.

Mari Anna, nata Cellerini, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 12 novembre 1919.

Arbizzoni Sofia, nata Vitali, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 10 novembre 1919.

Lomuti Aurora, nata Carli, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dall'11 novembre 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 10, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	295654	Santangelo Gaetano di Giuseppe, dom. a Rosolino (Siracusa) - Vincolata	L.	70 —
»	444588	Intestata come la precedente. - Vincolata	»	70 —
5 0[0 (1917)	89131	Intestata come la precedente. - Libera	»	900 —
5 0[0	68820 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Seminario dei Santi Angeli Custodi in Ravenna Per l'usufrutto: Masetti Angelo.	»	190 —
»	88274 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestato come quello di proprietà precedente Per l'usufrutto: Intestato come l'usufrutto precedente.	»	5 —
3,50 0[0	134466	Altare di San Pietro Alessandrino nella chiesa di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	210 —
»	611223	Chiesa parrocchiale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	45 50
»	360028	Chiesa di San Lorenzo in San Vito al Tagliamento (Udine) per l'altare della B. V. del Rosario	»	52 50
»	356273	Chiesa succursale della B. V. di Rosa di San Vito al Tagliamento (Udine) amministrata dalla Fabbriceria della chiesa parrocchiale	»	42 —
»	356535	Chiesa o santuario della B. V. e di Santo Stefano di Rosa in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	626 50
»	356534	Chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	2408 —
»	538865	Fabbriceria della chiesa arcidiaconale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	3 50
»	393357	Intestata come la precedente. - Vincolata	»	84 —
»	598507	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	70 —
»	602301	Intestata come la precedente	»	77 —
»	366395	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei Santi Vito, Modesto e Crescenzio in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	17 50
»	369248	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	21 —
»	179659	Santuario della B. V. di Rosa in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	59 50
»	190789	Intestata come la precedente	»	3 50
Cons. 5 0[0	86532 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Marzorati Rosa fu Giovanni, ved. di Cappelletti Paolo, dom. in Albate (Como) Per la proprietà: Cappelletti Carlo fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Marzorati Rosa fu Giovanni, vedova di Cappelletti Paolo, dom. in Albate (Como).	»	80 —
3,50 0[0	568019	Congregazione di carità di San Giovanni alla Castagna (Como). - Vincolata	»	189 —
	649296	Intestata come la precedente. - Libera	»	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	467148	Gressani Giacomo fu Nicolò, dom. in Tolmezzo (Udine) - Vincolata . . . . . L.	98 —
»	436003	Pinelli Annetta fu Giovanni, nubile, dom. a Bergamo. - Vincolata . . . . . »	700 —
»	703900	Prole nascitura da Gassino Angelo fu Giovanni, dom. in San Giorgio Canavese (Torino) . . . . . »	45 50
5 0/0	632448 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ospedale Raschiero in Castagnole Piemonte (Torino) . . . . . » Per l'usufrutto: Perotti Margherita fu Domenico.	1000 —
4 0/0 (1906)	4098 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Vesco Carlo fu Angelo, dom. in Angera (Como) . . . . . » Per l'usufrutto: Bassetti Maria fu Domenico, ved. di Vesco Angelo, dom. in Angera.	60 —
3,50 0/0	615820	Vicini Ida di Salvatore, nubile, dom. in Genova. - Vincolata . »	1207 50
»	265272	Quartara Chiara fu Giovanni Battista, moglie di Bottaro Luigi, dom. in Alassio (Genova). - Vincolata . . . . . »	35 —
»	504898	D'Afflitto Rosina Paolina di Vincenzo, moglie di Scaramuzzino Battista, detto Giovambattista, fu Stefano, dom. a Crucoli (Catanzaro). - Vincolata . . . . . »	87 50
»	638765	D'Afflitto Rosa di Vincenzo, moglie di Scaramuzzino Giovambattista, dom. a Crucoli (Catanzaro). - Vincolata . . . . . »	80 50

Roma, 30 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. E. Nitti. — Iermattina alle ore 10,30, col direttissimo di Torino, è giunto a Roma, da Parigi, S. E. il presidente del Consiglio. Erano ad attenderlo le LL. EE. i ministri presenti in Roma.

S. E. Nitti, dopo aver salutato cordialmente i presenti, fra i quali S. E. l'ambasciatore inglese sir George Buchanan, fece ritorno al proprio domicilio e, quindi, recavasi al Ministero dell'interno.

Nel pomeriggio, verso le 16, dopo aver visitato S. E. il ministro guardasigilli on. Mortara, gravemente infermo, si recava a Villa Savoia a conferire con S. M. il Re.

Per il VI prestito nazionale. — L'opera di propaganda continua semprepiù attiva ed efficace. A Bologna, presenti le autorità locali, le notabilità dell'industria e della finanza e gran numero di invitati, tenne una applaudita conferenza sul prestito S. E. l'on. Ruini, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Necrologio. — L'altro ieri, a Milano, è morto l'on. Alfonso Barinetti, senatore del Regno. Nativo di Soncino, in provincia di Cremona, contava 76 anni di età, spesi in gran parte per il miglioramento della sua regione e per opere di pietà e di bene.

Per molti anni presiedette, fra il plauso e la stima, il Consiglio provinciale cremonese.

Nel marzo 1912 venne nominato senatore del Regno. Lascia vivissimo largo rimpianto.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 5. — L'ambasciatore degli Stati Uniti ha ricevuto dal suo Governo un telegramma che contiene l'ultima nota del presidente Wilson sulla questione adriatica.

Il testo è stato consegnato nel pomeriggio al Foreign Office.

SOFIA, 5. — Mercoledì mattina è stato commesso un attentato che ha cagionato numerose vittime.

Un pubblicista russo, Pietro Ries, appartenente al partito dei cadetti, aveva annunciato una conferenza pubblica, sulla Russia antica e nuova, in un teatro di Sofia.

La conferenza doveva cominciare alle 10, ma poichè il pubblico non era ancora presente fu ritardata. Si stava per cominciare, quando alle 10.20 si sentì una formidabile esplosione. Un ordegno era scoppiato sotto il proscenio. Quattro persone rimasero uccise e dodici ferite.

Due feriti morirono in seguito; si assicura che altri cadaveri vennero estratti dalle macerie durante la notte seguente.

Gli autori dell'attentato sono rimasti ignoti. Si crede che esso sia opera di anarchici affigliati al comunismo.

La polizia ha operato numerosi arresti, specialmente fra il personale del teatro. L'inchiesta continua.

WASHINGTON, 5. — Il senatore Hitheeck ha scritto al presidente Wilson per pregarlo di tornare sulla sua precedente decisione per ciò che concerne alcune riserve sottoposte al Senato allo scopo di giungere ad un compromesso e di cui è proposta la approvazione finale

Una di tale riserve, specialmente relativa all'art. 10, è stata modificata in modo che il nuovo testo prescrive di designare con precisione le forze e le unità militari e navali e gli altri elementi che gli Stati Uniti si impegnerebbero di mettere a disposizione della Società delle nazioni per difendere l'integregrità territoriale della Società stessa.

Il senatore Hitcheck presenterà una nuova riserva, secondo la quale non sarebbe accordato più alcun credito ai governi stranieri senza l'approvazione del Congresso.

WASHINGTON, 5. — Il Senato ha approvato con 41 voti contro 22 la riserva riferentesi alla Commissione delle riparazioni con la quale è stabilito che questa non dovrebbe in alcun modo intervenire nella questione relativa alle transazioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Germania. I senatori democratici hanno dato il voto favorevole a questa riserva.

Una proposta del senatore Hitcheck colla quale venivano apportate modificazioni alla riserva, è stata respinta.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.